

La Riforma del governo Berlusconi 2: legge n.243/2004

- Il 23 agosto 2004 è approvata dal Parlamento in seconda lettura la legge recante: *“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”*, con la quale il secondo Governo Berlusconi ha ulteriormente accelerato la revisione delle norme in materia previdenziale.
- La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 21 settembre 2004, contiene, nei 55 commi dell'unico articolo di cui si compone, precetti immediatamente operativi e alcune *deleghe al Governo* per l'emanazione di successivi decreti legislativi di attuazione tra cui la *previdenza complementare*.
- Gli obiettivi della *legge 243* sono sintetizzati nella figura che segue e sono il frutto della Commissione istituita nel 2001 per la “verifica degli effetti finanziari delle riforme precedenti” presieduta dal Sottosegretario di Stato, Alberto Brambilla

Gli obiettivi della delega previdenziale L. n. 243/04 indicati dalla Commissione Brambilla

1. **GARANTIRE LA SOSTENIBILITA'** DEL SISTEMA PENSIONISTICO DI BASE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO – EQUITA' (pari contributi – pari prestazioni) – ARMONIZZAZIONE delle norme previdenziali a tutti gli enti e a tutte le gestioni, –Revisione del NUCLEO VALUTAZIONE
2. **RIFORMA STRUTTURALE** DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAVORIRNE LO SVILUPPO
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI (D. Lgs. n. 509/94 e 103/96)
4. I PROVVEDIMENTI VOLTI AL FUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINA”:
Casellario – Testo Unico sulla Previdenza

Gli obiettivi della delega previdenziale L. n. 243/04

GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA PENSIONISTICO NEL MEDIO E LUNGO PERIODO

- Adeguamento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni

Nella fase transitoria  forme incentivanti volontarie (bonus)

A regime  nuovi requisiti

- Certificazione del diritto alla pensione

- Revisione del sistema di calcolo delle pensioni dei vari fondi al fine di ottenere uguale trattamento a parità di anzianità e retribuzione pensionabile

- Estensione delle coperture previdenziali (co.co.co, co.co.pro., associati in partecipazione, prestazioni occasionali sopra i 5 mila euro)

- Equità e totalizzazione

Gli obiettivi della L. n. 243/04: la pensione di anzianità

Anno di pensionamento	Dipendenti privati (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Dipendenti pubblici (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Categorie tutelate ** (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Lav. autonomi (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)
2000	35+55 (37)	35+54 (37)	35+54 (37)	35+57 (40)
2001	35+56 (37)	35+55 (37)	35+54 (37)	35+58 (40)
2002	35+57 (37)	35+55 (37)	35+55 (37)	35+58 (40)
2003	35+57 (37)	35+56 (37)	35+55 (37)	35+58 (40)
2004	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2005	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2006	35+57 (39)	35+57 (39)	35+57 (39)	35+58 (40)
2007	35+57 (39)	35+57 (39)	35+57 (39)	35+58 (40)
2008 vecchia norma	35+57 (40)	35+57 (40)	35+57 (40)	35+58 (40)
2008 nuova norma	35+60 (40)	35+60 (40)	?	35+61 (40)
2009	35+60 (40)	35+60 (40)	?	35+61(40)
2010 - 2013	35+61 (40)	35+61 (40)	?	35+62 (40)
Dal 2014	35+62 (40)	35+62 (40)	?	35+63 (40)


Bonus

* Il requisito alternativo (maggiore anzianità rispetto ai 35 anni) prescinde dall'età.

** Per categorie "tutelate" si intendono i dipendenti qualificati, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come operai (e qualifiche equivalenti) e i "precoci", ossia coloro che possono far valere almeno un anno intero di contributi derivante da effettiva attività lavorativa prima dei 19 anni di età

Gli obiettivi della L. n. 243/04: incentivi alla permanenza al lavoro: BONUS

Con il comma 12 della delega previdenziale si istituisce, per i soli lavoratori del settore privato, l'incentivo per il posticipo del pensionamento. La norma ha carattere sperimentale fino al 2007



.....I lavoratori che matureranno, entro il 31.12.2007, i requisiti per la pensione di anzianità (35 anni di contributi e 57 anni di età) e che decideranno di rimanere al lavoro, riceveranno un aumento in busta paga pari al controvalore dei contributi previdenziali versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione. L'aumento sarà esente da ogni tipo di imposta

Alcuni esempi

Retribuzione mensile netta	Totale in busta paga (con il superbonus)	Superbonus	Aumento percentuale
€ 1.000	€ 1.425	€ 425	42%
€ 1.500	€ 2.200	€ 700	46%
€ 2.000	€ 2.990	€ 990	49%
€ 2.500	€ 3.790	€ 1.290	51%

Gli obiettivi della L. n. 243/04: il bonus per chi ritarda l'andata in pensione

	<i>Precedente incentivo</i>	<i>2004-2007</i>
Condizione	Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro della durata di almeno 2 anni	Nessuna condizione
Misura del beneficio	8,89% della retribuzione	32,7% della retribuzione
Regime fiscale	Normale trattenuta Irpef	Esente da Irpef

Quanto si guadagna con l'incentivo

<i>Retribuzione annua</i>	<i>Beneficio nominale</i>	<i>Beneficio reale</i>
24.000 Euro	32,70%	45%
35.000 Euro	32,70%	48%
59.000 Euro	32,70%	52%
80.000 Euro	32,70%	54%

La tabella esamina la situazione di alcuni lavoratori con una retribuzione annua lorda riportata alla prima colonna. Nell'ultima colonna viene invece indicato il beneficio in percentuale in termini di retribuzione netta, considerato che l'incentivo per chi rinvia il pensionamento è esente da IRPEF..


Gli obiettivi della L. n. 243/04: la totalizzazione (sistema retributivo): un atto di civiltà

In cosa consiste la totalizzazione	Nel sommare «virtualmente» i vari spezzoni di contribuzione versata in diversi fondi o Casse previdenziali
Chi può chiedere la totalizzazione	Chi ha versato contributi in più di un fondo previdenziale e non raggiunge in alcuno dei fondi il diritto alla pensione con i requisiti pieni
Quando si può totalizzare	<ul style="list-style-type: none">• Con 65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione totale;• Con 40 anni di contribuzione totale
Come viene calcolata la pensione	<ul style="list-style-type: none">• Sono totalizzabili solo gli “spezzoni” assicurativi di periodi maggiori a sei anni• Ogni ente paga la pensione pro quota sulla base dei contributi versati• Il pagamento viene effettuato dall’inps che, allo scopo, prevede le convenzioni con le diverse Casse previdenziali
Ricongiunzione o totalizzazione?	La totalizzazione è una alternativa (gratuita) alla ricongiunzione (onerosa)

I principi della L. n. 243/04: riforma della previdenza complementare per favorirne lo sviluppo

- Equiparazione dei soggetti gestori e promotori di fondi pensione (intermediari finanziari, parti sociali e casse privatizzate, regioni)
- Miglioramento dei controlli a tutela degli iscritti e nuove forme di governance
- Ridefinizione della disciplina fiscale (fase di contribuzione, di accumulazione e di prestazione)
- Nuovi flussi di TFR secondo il principio del silenzio/assenso e misure compensative alle imprese
- Nuove flessibilità
- Maggiori rendite

I principi della L. n. 243/04: i provvedimenti volti al funzionamento della "macchina"



Viene istituito presso l'Inps il casellario degli attivi che raccoglierà i dati di tutti gli iscritti ai diversi regimi previdenziali

Casellario degli attivi



Monitoraggio del mercato del lavoro



Borsa lavoro



Sommerso/funzione ispettiva



Casellario dei pensionati



Un comitato di esperti avrà il compito di redigere il testo unico sulla previdenza

- Previdenza di base

- Previdenza complementare (testo base D.lgs. n. 124/1993)




Enti previdenziali pubblici: inizia il processo di aggregazione

Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale che coordina la costruzione dei casellari degli attivi e dei pensionati

Rafforzamento della COVIP con funzione di "sportello unico" per i fondi

I principi della L. n. 243/04: disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati


Le norme contenute nella delega danno la possibilità alle Casse professionali di:




1. Istituire, direttamente o per il tramite degli ordini professionali, forme di previdenza complementare a gestione separata
2. Istituire una tutela sanitaria integrativa a favore degli iscritti
3. Variare l'aliquota contributiva ai fini previdenziali a carico degli iscritti, con facoltà di opzione per questi ultimi, ferma restando la completa deducibilità fiscale
4. Emanare norme di natura generale (accorpamenti tra casse, inclusione di altre categorie professionali simili che non hanno una tutela previdenziale)

Gli obiettivi della L. n. 243/04: il casellario degli attivi

Il Casellario degli attivi, coordinato dal Nucleo di Valutazione Spesa Previdenziale, è un'infrastruttura condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

 È istituito presso l'Inps: è coordinato dal Nucleo di V S P



 Cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di previdenza e assistenza obbligatorie

 Gestisce l'Anagrafe generale delle posizioni previdenziali attive


 L'unità di rilevazione dell'Anagrafe è il soggetto, identificato dal proprio **codice fiscale**, iscritto presso almeno uno degli Enti del sistema pensionistico obbligatorio

Gli obiettivi della L. n. 243/04: i flussi informativi del casellario

Flussi "in"



Flussi "out"



- Enti previdenziali pubblici
 - Casse professionali
 - Ministero degli Interni (permessi di soggiorno)
 - Inail (denunce di disabilità)
 - Ministero dell'Economia e Finanze (Anagrafe tributaria)
 - Comuni (Comunicazioni relative alle anagrafi)
 - Altre amministrazioni pubbliche e private
- Enti previdenziali (limitatamente ai propri assicurati)
 - Assicurati (attraverso procedura identificativa)
 - Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale
 - Amministrazioni e organismi pubblici

Gli obiettivi della L. n. 243/04: il funzionamento del casellario



I datori di lavoro (per i propri dipendenti) e i lavoratori autonomi comunicano i dati agli Enti previdenziali di appartenenza




Gli enti forniscono ai propri iscritti l'estratto conto certificativo



Il Casellario invia agli assicurati l'estratto conto integrato contenente tutti i periodi assicurativi

Gli Enti trasmettono al Casellario i dati anagrafici, contabili e le informazioni riguardanti la storia contributiva dei propri assicurati


Il Casellario viene consultato dagli Enti, dagli assicurati e dalle pubbliche amministrazioni



Gli obiettivi della L. n. 243/04: le interconnessioni con altri progetti

- ➡ la Borsa Continua del Lavoro (introdotta dalla Legge Biagi)
- ➡ il "Coordinamento Ispettivo" per la lotta all'evasione ed all'elusione contributiva
- ➡ il Casellario dei Pensionati

Attraverso il Casellario sarà possibile:



- ☀ L'emissione dell'estratto conto contributivo integrato (nel caso di iscrizione a più Enti previdenziali)
- ☀ La certificazione dei diritti pensionistici maturati
- ☀ L'effettuazione di ricongiunzioni in tempi brevi
- ☀ L'applicazione dell'istituto della totalizzazione

Gli obiettivi della L. n. 243/04: altri provvedimenti in materia previdenziale

- Ampliamento della possibilità di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro e **definitiva eliminazione del divieto**
- Integrazione del modello di dichiarazione reddituale nei modelli di dichiarazione dei redditi 730 e UNICO
- Possibilità di **contribuzione volontaria** presso altre forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori parasubordinati (provvedimento non realizzato)
- Liberalizzazione dell'età pensionabile (provvedimento non realizzato)

Contribuzione Volontaria per i co.co.co/pro

Le norme vigenti non consentono agli iscritti presso la gestione separata Inps (i parasubordinati, per intenderci), di poter effettuare versamenti volontari al fine di incrementare l'eventuale posizione assicurativa precedente.

Per cui, occorrerà, secondo la delega, prevedere la possibilità per i suddetti lavoratori, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

Liberalizzazione dell'età di pensione

La liberalizzazione dell'età pensionabile dovrà avvenire attraverso il preventivo accordo con il datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa e con la previsione di erogazione di bonus simili a quelli stabiliti a favore di chi rinvia la pensione di anzianità nel periodo 2004-2007.

Sarà fatta comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni.

Incentivazione del part-time

Al fine di favorire l'accesso al part-time, senza danno per la propria posizione previdenziale, è previsto che le future norme debbano:

- introdurre, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa a favore di soggetti portatori di handicap (riconosciuto ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano in situazione di disabilità;
- agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Lavoratrici madri e lavori particolari

Allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento a tutti i regimi pensionistici in cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti presso l'Inps, il governo dovrà provvedere a regolamentare sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
- prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
- prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

La revisione Damiano, del secondo governo Prodi: L. n. 247/07

- Modifica il cosiddetto “**scalone**” previsto dalla legge 243/04, introducendo le “quote”;
- Approva *i nuovi coefficienti di trasformazione* che saranno applicati dal 1/1/2010, con *revisione triennale* e con provvedimento di approvazione semplificato e di *natura tecnica*

La revisione del secondo governo Prodi: L. n. 247/07

- Nel dicembre 2007, a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma Maroni che, come si vede in tabella, prevedeva l'elevazione dell'età pensionabile dai 57 anni vigenti (58 per gli autonomi) a 60 anni (61 per i lavoratori autonomi) a partire dal 1/1/2008, dopo lunghe mediazione fra chi voleva l'abolizione *tout-court* dello scalone e chi ne chiedeva una dilazione negli anni, si propende per un aumento graduale dell'età pensionabile, attraverso un mix di età anagrafica, anzianità contributiva e quote (somma cioè di età e anzianità). L'elevazione dei requisiti procederà poi, come era previsto dalla legge 243/04, ogni 18 mesi.
- E' inoltre confermata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 (come stabilito dalla riforma del 2004), la possibilità di conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e di un'età di 57 anni (58 per le lavoratrici autonome), alle sole donne che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
- La maggiore gradualità delle misure contenute nella legge n. 247/2007 rispetto alle misure contenute nella riforma Maroni ha un costo stimato in 7,5 miliardi di euro cumulati nel decennio 2008-2017 come risulta nel piano finanziario di accompagnamento del disegno di legge.

La revisione del secondo governo Prodi: L. n. 247/07; Primo stabilizzatore automatico

- La legge n. 247 del 2007 contiene importanti novità riguardanti l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione, in risposta alle critiche mosse da parte delle istituzioni internazionali per i ritardi nell'aggiornamento che, sulla base di quanto disposto dalla legge n.335/95, sarebbe dovuto avvenire nel 2005. Sulla base della deliberazione del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale che nel luglio 2006 valida i nuovi "coefficienti di trasformazione" ricalcolati dopo 10 anni come previsto dalla legge DINI e come da relazione del Presidente Brambilla che suggeriva la revisione *automatica* e a livello *tecnico non politico* dei coefficienti di trasformazione con cadenza triennale, con la L. n: 247/07 si prevede che:
 - ✓ *I nuovi coefficienti di trasformazione saranno applicati dal 1/1/2010;*
 - ✓ La revisione di detti coefficienti avrà *cadenza triennale*; i nuovi entreranno in vigore 1/1/2013; dal 2018 con cadenza biennale
 - ✓ Come suggerito dal Nucleo, il provvedimento di approvazione dei coefficienti sarà semplificato e di *natura tecnica* rispetto a quello originariamente previsto dalla L 335/95. Il nuovo procedimento, infatti, rientra pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente maggiore certezza circa il rispetto delle scadenze fissate.

Pensione di Anzianità (retributivo, misto) e Vecchiaia Anticipata (contributivo): la legge 247/07

Anno di pensionamento	Dipendenti privati (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Dipendenti pubblici (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Categorie tutelate ** (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Lav. autonomi (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)
2004	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2005	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2006	35+57 (39)	35+57 (39)	35+57 (39)	35+58 (40)
2007	35+57 (39)	35+57 (39)	35+57 (39)	35+58 (40)
2008 vecchia norma	35+57 (40)	35+57 (40)	35+57 (40)	35+58 (40)
1/1/2008 nuova norma * Maroni Damiano	35+60 (40) -- 35 +58 (40)	35+60 (40) -- 35 +58 (40)		35+61 (40) -- 35 +59 (40)
1/ 7/ 09 (2009)	35+60 (40) -- 35 +59 (40) 95	35+60 (40) – 35 + 59 (40) 95		35+61(40)- 35 + 60 (40) 96
1/1/2011 (2010/13)	35+61 (40)– 35 + 60 (40) 96	35+61 (40) -- 35 + 60 (40) 96		35+62 (40) 35 + 61 (40) 97
1/1/2013 (Dal 2014)	35+62 (40) – 35 + 61 (40) 97	35+62 (40) - 35 + 61 (40) 97		35+63 (40) - 35 + 62 (40) 98

* Eccezione: è consentito, in via sperimentale fino al 2015, alle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, di conseguire la pensione di anzianità ancora con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome)

* Il requisito alternativo (maggiore anzianità rispetto ai 35 anni) prescinde dall'età.** Per categorie "tutelate" si intendono i dipendenti qualificati, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come operai (e qualifiche equivalenti) e i "precoci",

La revisione del quarto governo Berlusconi: L. n. 102/09;

- La legge numero 102/2009, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, contiene all'articolo 22 ter *due novità* che impattano sul sistema previdenziale: la prima riguarda *l'età di pensionamento per le donne del pubblico impiego*, la seconda *l'adeguamento automatico dell'età pensionabile*.
- ✓ 1. In relazione alla sentenza C - 46/07 del 13 novembre 2008 della Corte di Giustizia Europea, la Commissione di studio sulla parificazione dell'età pensionabile, istituita nell'ambito del Ministero della Funzione Pubblica e Innovazione, ha recepito la pronuncia della Corte di Giustizia. L'innalzamento dei requisiti anagrafici per le lavoratrici del pubblico impiego sarebbe dovuto essere graduale con l'aumento di 1 anno ogni 24 mesi ma la proposta non è stata accettata dalla Commissione. Pertanto, con la legge *n 122 del 2010* si è previsto che a partire dall'1/1/2012 le donne del pubblico impiego potranno accedere alla pensione di vecchiaia solo al compimento del 65° anno di età.

Legge 102/2009 (conversione del DL n. 78/09 – decreto anticrisi): elevazione dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego **Legge 122/2010**

ANNO	VECCHIO REQUISITO DI ETÀ PUBBLICO IMPIEGO	NUOVO REQUISITO DI ETÀ PUBBLICO IMPIEGO	REQUISITO DONNE SETTORE PRIVATO
1/1/2010	60 ANNI	61 ANNI	60 ANNI
1/1/2012	60	62 >> 65	60
1/1/2014	60	63 >>	60
1/1/2016	60	64 >>	60
1/1/2018	60	65 >>	60


Le nuove disposizioni non si applicano alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2009 abbiano maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla precedente normativa, e alle lavoratrici che compiono il 61° anno di età entro il 31 dicembre 2011

La revisione del quarto governo Berlusconi: L. n. 102/09; Secondo stabilizzatore automatico

- ✓ 2. Nell'ambito del decreto anticrisi del 3 agosto 2009 è introdotto il secondo *stabilizzatore automatico* che adegua l'età di pensionamento alla speranza di vita. Per tutti i lavoratori l'età pensionabile, *a partire dal 1/1/2015*, sarà indicizzata all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente (di conseguenza il primo quinquennio decorre dal primo gennaio 2010). *Il quanto e il quando del vitalizio rifletteranno quindi l'innalzamento della vita media.*
- ✓ Tale adeguamento era stato proposto dalla Commissione del 2001 e nei lavori della legge n. 243/04 e pubblicato in un volume edito nel 2007.

Legge 102/2009 (decreto sviluppo): introduzione del secondo stabilizzatore automatico: "adeguamento della età di pensionamento alla speranza di vita"

Evoluzione della speranza di vita all'età di 57 anni



Pensione di Anzianità (retributivo, misto) e Vecchiaia Anticipata (contributivo): la legge 247/07 +/11

Anno di pensionamento	Dipendenti privati (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Dipendenti pubblici (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Categorie tutelate ** (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)	Lav. autonomi (minimo contr. + età oppure requisito alternativo *)
2004	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2005	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2006	35+57 (39)	35+57 (39)	35+57 (39)	35+58 (40)
2007	35+57 (39)	35+57 (39)	35+57 (39)	35+58 (40)
2008 vecchia norma	35+57 (40)	35+57 (40)	35+57 (40)	35+58 (40)

1/1/2008 Damiano	35 +58 (40)	35 +58 (40)		35 +59 (40)
1/ 7/ 09	35 +59 (40) 95	35 + 59 (40) 95		35 + 60 (40) 96
1/1/2011	35 + 60 (40) 96	35 + 60 (40) 96		35 + 61 (40) 97
1/1/2013	+ 3 mesi max x 2013 speranza di vita	+ 3 mesi max x 2013 speranza di vita		+ 3 mesi max x 2013 speranza di vita

*

Eccezione: è consentito, in via sperimentale fino al 2015, alle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, di conseguire la pensione di anzianità ancora con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome)

* Il requisito alternativo (maggiore anzianità rispetto ai 35 anni) prescinde dall'età.** Per categorie "tutelate" si intendono i dipendenti qualificati, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come operai (e qualifiche equivalenti) e i "precoci",

La revisione del governo Monti: *La legge di stabilità n. 111/2011*

- Nel 2011 esplose una violenta crisi finanziaria e economica, forse troppo sottovalutata sia dal Governo sia dalle parti sociali che mette l'Italia in una difficile situazione a causa del suo gigantesco debito pubblico accompagnato da una scarsa crescita economica e una produttività con tassi negativi. Tutto ciò si riflette sui tassi d'interesse dei titoli di Stato che si impennano fino a raggiungere e superare il 7% (tasso insostenibile da qualsiasi economia sana), mettendo a rischio, date le enormi dimensioni del debito, l'intera area euro.
- La manovra varata nel dicembre 2011 è pesantissima e basata prevalentemente su un inasprimento fiscale e come tale quindi recessiva; l'unica parte di manovra che riduce la spesa pubblica è quella relativa alle pensioni
- ✓ L'art. 18 della legge n. 111/2011 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il requisito anagrafico dei 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte delle donne iscritte all'Inps aumenterà in modo lentissimo e che verrà corretto dal successivo decreto "salva Italia".
- ✓ Inoltre anticipa l'entrata in vigore dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita al 1° gennaio 2013 rispetto al 2015 previsto dalla legge n. 102/2009.

Governo Monti. Il decreto “salva Italia”: D. L n. 211 del 6/12/11

- L’art. 24 del D. L., cosiddetto “*decreto salva Italia*” varato dal Governo Monti, modifica molte delle norme previdenziali, completa finalmente la riforma Dini e incide su una delle due debolezze del sistema previdenziale italiano: le età di pensionamento più basse di circa tre anni rispetto alla media europea.
- ✓ Anzitutto prevede che a far data dal 1/1/2012 venga esteso a tutti i lavoratori il *metodo di calcolo contributivo pro rata*, ponendo così fine a una anomalia tutta italiana che anziché spalmare su tutte le generazioni i sacrifici previdenziali li aveva addossati ai giovani, esattamente come hanno fatto politici e parti sociali negli ultimi 30 anni con l’ingente debito pubblico.
- ✓ Provvede poi ad aumentare le età di pensionamento abolendo la prestazione di anzianità e sostituendole con la pensione anticipata.
- ✓ I tempi stretti e la necessità di fare risparmi hanno però portato ad alcuni eccessi di severità che non trovano riscontri in Europa e che pongono di colpo il nostro Paese tra i più rigidi in materia di requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali.

Governo Monti. Il decreto "salva Italia": D. L n. 211 del 6/12/11

- ✓ Per l'illustrazione delle modifiche apportate si rimanda al capitolo 8.
- ✓ Tuttavia, con riferimento ad alcune norme, segnatamente quella che prevede l'indicizzazione alla speranza di vita anche per le prestazioni ottenute con i 42 anni e 5 mesi (41 e 5 mesi per le donne) e le conseguenti penalizzazioni se si accede alla pensione prima dei 62 anni di età anagrafica, considerato che sono talmente penalizzanti (in Europa la massima anzianità di lavoro non supera i 42 anni) è più che probabile una loro rimodulazione anche a seguito dell'approvazione in Parlamento di appositi "ordini del giorno" in tale materia.